

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026
384/2026/E/COM

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN MATERIA DI OBBLIGO PARTECIPATIVO ALLE
PROCEDURE DINANZI AL SERVIZIO CONCILIAZIONE DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1405^a riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)”;
- la direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2025 che modifica la direttiva 2013/11/UE, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online”;
- il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, “in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE” (di seguito: regolamento europeo 910/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il vigente Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (di seguito: TICO), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com (di seguito: deliberazione 383/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 233/2023/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2025, 537/2025/A;

- la reportistica, aggiornata al 30 settembre 2026, trasmessa dal Servizio Conciliazione all'Autorità con comunicazione prot. Autorità 75485 del 2 ottobre 2026.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, del TICO, *“Gli Operatori o Gestori [...] sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il Servizio Conciliazione dal Cliente o Utente finale, salvi i casi di cui all'articolo 8, comma 8.3”*;
- l'articolo 8, comma 8.3, del TICO, dispone che *“Nel caso in cui una delle cause di inammissibilità [della domanda di conciliazione] emerga e sia documentata successivamente e, comunque, non oltre il quinto giorno antecedente alla data fissata per il primo incontro, la domanda di conciliazione è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alle Parti”*; inoltre, ai sensi del comma 10.2 dell'articolo 10 del TICO *“Ciascuna Parte e il Distributore, in qualità di ausilio tecnico, può chiedere un solo rinvio dell'incontro nell'ambito della medesima procedura di conciliazione, presentando richiesta motivata al Servizio Conciliazione [...]”*;
- il predetto obbligo partecipativo, ad oggi, riguarda tutti gli operatori di energia elettrica e gas - sia venditori che distributori e, questi ultimi, sia che siano stati convocati nel ruolo di parte convenuta, sia che siano stati convocati nel ruolo di ausilio tecnico ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TICO - e, a decorrere dal 30 giugno 2023, anche tutti i gestori del settore idrico e gli operatori del settore del telecalore;
- la previsione in argomento realizza l'effettività della conciliazione, poiché consente al cliente e all'utente finale di disporre di una sede di confronto gratuita, di tipo conciliativo, con il proprio operatore o gestore per risolvere il problema insorto e non risolto mediante il reclamo, tenuto conto della centralità dello strumento conciliativo nell'ambito del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati;
- per i clienti e utenti dei predetti settori, inoltre, il tentativo di conciliazione è obbligatorio, ossia il suo esperimento, con esito negativo anche a seguito della mancata partecipazione dell'operatore o del gestore alla procedura, realizza la condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria di cui agli articoli 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo;
- la partecipazione dell'operatore o del gestore alle procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità comporta la previa abilitazione alla Piattaforma telematica (di seguito: Piattaforma) del Servizio medesimo; tale abilitazione – che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.4, del TICO, può essere effettuata anche *una tantum* - permette all'operatore e al gestore di interagire con il Servizio Conciliazione, per la gestione delle domande e degli incontri di conciliazione, mediante i propri rappresentanti, muniti di procura generale o speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e il personale di segreteria;

- le modalità per effettuare tale abilitazione, nonché le informazioni sulla documentazione necessaria a tal fine, sono comunicate, all'operatore e al gestore non ancora abilitato, dal Servizio Conciliazione, con l'inoltro via PEC della comunicazione di avvio della procedura e relativa convocazione alla medesima e sono altresì pubblicate nel sito web del Servizio stesso; inoltre, sono previsti in Piattaforma specifici *alert* volti a segnalare agli operatori e ai gestori abilitati, anche parzialmente, l'avvio di una procedura conciliativa e il caricamento di comunicazioni nel fascicolo virtuale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 11.8, del TICO, l'assenza dell'operatore o del gestore alle procedure avviate presso il Servizio Conciliazione è comunicata, dal Servizio medesimo, all'Autorità per i seguiti di competenza; inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com *"L'Acquirente Unico invia agli Uffici dell'Autorità uno o più rapporti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal TICO in capo agli Operatori e Gestori, secondo tempistiche predefinite dall'Autorità, per i seguiti di competenza di quest'ultima"*;
- l'Autorità, sulla base delle informazioni trasmesse secondo le modalità di cui al precedente alinea, effettua specifici e costanti monitoraggi sugli operatori e i gestori inadempienti ed effettua gradualmente azioni di enforcement - se del caso culminanti nell'adozione di provvedimenti di intimazione e, successivamente, di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie - volte a garantire il rispetto dell'obbligo partecipativo di cui all'articolo 9, comma 9.4, del TICO; ad oggi, tali attività hanno interessato il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2025;
- in continuità con quanto sopra rappresentato, in esito al monitoraggio per il periodo 1 gennaio 2026 – 30 giugno 2026, tenuto conto degli operatori o gestori già destinatari di solleciti e/o intimazioni, sono stati individuati 4 operatori di energia elettrica e/o gas e 23 gestori idrici che non hanno preso parte ad almeno un incontro conciliativo dinanzi al Servizio dell'Autorità nel predetto periodo - al di fuori della casistica di cui all'articolo 8, comma 8.3, del TICO e senza chiedere un rinvio dell'incontro ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2, del TICO - pertanto violando l'obbligo partecipativo di cui all'articolo 9, comma 9.4, del TICO;
- agli operatori e ai gestori di cui al precedente alinea, dunque, sono state inviate, in data 3 agosto 2026, specifiche comunicazioni di sollecito, con lettera del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti (di seguito: DICU), circa il rispetto del predetto obbligo partecipativo con riferimento agli eventuali futuri incontri convocati, raccomandando, altresì, a 3 operatori e 21 gestori di effettuare o perfezionare l'abilitazione alla Piattaforma del Servizio Conciliazione, dando riscontro all'Autorità entro la data del 15 settembre 2026, e a 1 operatore e 2 gestori, precedentemente abilitati, di fornire, sempre nel rispetto della medesima data, chiarimenti in merito alle loro mancate partecipazioni; nelle suddette comunicazioni, sono stati altresì indicati specifici contatti telefonici del Servizio Conciliazione per

assistenza e supporto agli operatori e gestori nel processo di abilitazione alla Piattaforma;

- sulla base della reportistica, aggiornata al 30 settembre 2026, trasmessa dal Servizio Conciliazione all'Autorità con comunicazione prot. Autorità 75485 del 2 ottobre 2026, relativamente agli operatori e ai gestori di cui ai precedenti alinea, inadempienti rispetto all'obbligo partecipativo di cui al TICO per almeno un incontro convocato dinanzi al Servizio medesimo nel corso del periodo 1 gennaio 2026 – 30 giugno 2026, è emerso che:
 - 2 operatori si sono abilitati alla Piattaforma, dando seguito a quanto richiesto con sollecito di DICU;
 - 1 gestore, precedentemente abilitato, ha motivato la mancata partecipazione, inoltre ha partecipato a un successivo incontro conciliativo, dando quindi seguito a quanto richiesto con sollecito di DICU;
 - 1 operatore (Betel S.p.A.) e 1 gestore (Consorzio tra Comuni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese), già abilitati alla Piattaforma, non hanno fornito alcun riscontro in merito alle proprie mancate partecipazioni, non dando, quindi, seguito a quanto richiesto con sollecito di DICU;
 - 1 operatore –Ultragaz Tirrena S.p.A. – e 21 gestori non abilitati – Comune di Alife, Comune di Bagnoregio, Comune di Benestare, Comune di Bianco, Comune di Briatico, Comune di Caianello, Comune di Carlentini, Comune di Castrovillari, Comune di Contursi Terme, Comune di Crispano, Comune di Grimaldi, Comune di Guardia Piemontese, Comune di Isca sullo Ionio, Comune di Laureana di Borrello, Comune di Marina di Gioiosa Ionica, Comune di San Sostene, Comune di Santa Maria Capua Vetere, Comune di Stignano, Comune di Teverola, Comune di Torrenova, Comune di Vairano Patenora – non hanno fornito alcun riscontro, né hanno effettuato o completato l'abilitazione alla Piattaforma, non dando, quindi, seguito al sollecito di DICU; inoltre, il Comune di Laureana di Borrello ha fatto registrare due ulteriori mancate partecipazioni, successive al suddetto periodo di monitoraggio.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire l'effettività delle procedure svolte dinanzi al Servizio Conciliazione, mediante l'adempimento dell'obbligo partecipativo di cui all'articolo 9, comma 9.4, del TICO, con riferimento agli operatori Betel S.p.A. e Ultragaz Tirrena S.p.A., e ai gestori Comune di Alife, Comune di Bagnoregio, Comune di Benestare, Comune di Bianco, Comune di Briatico, Comune di Caianello, Comune di Carlentini, Comune di Castrovillari, Comune di Contursi Terme, Comune di Crispano, Comune di Grimaldi, Comune di Guardia Piemontese, Comune di Isca sullo Ionio, Comune di Laureana di Borrello, Comune di Marina di Gioiosa Ionica, Comune di San Sostene, Comune di Santa Maria Capua Vetere, Comune di Stignano, Comune di Teverola, Comune di Torrenova, Comune di Vairano Patenora e Consorzio tra Comuni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese, inadempienti rispetto al predetto obbligo per almeno un incontro convocato dinanzi

al Servizio medesimo nel corso del periodo 1 gennaio 2026 – 30 giugno 2026, e che non hanno fornito riscontro ai solleciti trasmessi da DICU e/o non hanno effettuato o completato l'abilitazione alla Piattaforma, sia necessario intimare:

- l'adempimento dell'obbligo partecipativo di cui all'articolo 9, comma 9.4, del TICO, con riguardo ai futuri incontri convocati dinanzi al Servizio Conciliazione, previa abilitazione alla Piattaforma telematica del Servizio medesimo, se non già effettuata, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni di avvio e convocazione alle procedure e nelle altre istruzioni analoghe già pervenute a tali operatori e gestori;
- di fornire all'Autorità e per conoscenza al Servizio Conciliazione una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di cui al precedente alinea entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione del presente provvedimento;
- al netto degli operatori e dei gestori di cui al precedente alinea, sia opportuno non contemplare nel presente provvedimento gli altri operatori e gestori coinvolti nel monitoraggio relativo al periodo 1 gennaio 2026 – 30 giugno 2026, poiché quest'ultimi hanno riscontrato i solleciti di DICU e/o hanno effettuato l'abilitazione in Piattaforma e non hanno fatto registrare successivamente ulteriori casi di mancata partecipazione alle procedure convocate dinanzi al Servizio Conciliazione; ciò fermo restando che eventuali ulteriori evidenze, circa l'inadempimento dell'obbligo partecipativo in argomento, potranno essere valutate dall'Autorità per i seguiti di competenza;
- l'inottemperanza a quanto intimato agli operatori e ai gestori indicati nel presente provvedimento possa costituire il presupposto per l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio e prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, da parte dell'Autorità

DELIBERA

1. di intimare agli operatori Betel S.p.A. e Ultragas Tirrena S.p.A., e ai gestori Comune di Alife, Comune di Bagnoregio, Comune di Benestare, Comune di Bianco, Comune di Briatico, Comune di Caianello, Comune di Carlentini, Comune di Castrovillari, Comune di Contursi Terme, Comune di Crispano, Comune di Grimaldi, Comune di Guardia Piemontese, Comune di Isca sullo Ionio, Comune di Laureana di Borrello, Comune di Marina di Gioiosa Ionica, Comune di San Sostene, Comune di Santa Maria Capua Vetere, Comune di Stignano, Comune di Teverola, Comune di Torrenova, Comune di Vairano Patenora e Consorzio tra Comuni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese:
 - a) l'adempimento dell'obbligo partecipativo di cui all'articolo 9, comma 9.4, del TICO, con riguardo ai futuri incontri convocati dinanzi al Servizio Conciliazione, previa abilitazione alla Piattaforma telematica del Servizio medesimo, se non già effettuata;
 - b) di trasmettere all'Autorità, all'indirizzo PEC protocollo@pec.arera.it o mediante servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del regolamento

europeo 910/2014 inviato alla casella istituzionale info@arera.it, e in copia conoscenza al Servizio Conciliazione, all'indirizzo PEC conciliazione@pec.acquirenteunico.it, entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto alla precedente lettera a);

2. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 possa costituire presupposto per l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio e prescrivitivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità per le azioni a seguire, ivi inclusa la trasmissione del presente provvedimento agli operatori e ai gestori di cui al precedente punto 1;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Acquirente Unico S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua